

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di ..., in qualità di liquidatore della ... (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della ... n., depositata in data, con la quale, in una controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per IRPEG, dichiarata e non versata, nell'anno 2002, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che la società ha documentato di versare, nell'anno 2002, in stato di liquidazione, il che esclude "di per sé l'applicabilità degli studi di settore, che presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale", cosicché l'adeguamento ad essi, operato dalla stessa contribuente, nella dichiarazione Unico 2003, doveva ritenersi frutto di evidente errore, emendabile e rettificabile.

Motivi della decisione

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis non potendo, in sede di impugnazione di cartella esattoriale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis essere rimessi in discussione i presupposti e la correttezza della dichiarazione, spontaneamente presentata dalla parte contribuente, da cui è derivato l'atto impositivo. La censura è infondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 1263/2014) che "la cartella esattoriale emessa D.P.R. 29 settembre 1913, n. 600, ex art. 36 bis può essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante".

2. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente denuncia un vizio ulteriore di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 296 del 2006, art. 1, artt. 2486, 2487 e 2490 c.c., avendo i giudici d'appello ritenuto, nel merito, inapplicabili gli studi di settore ad una società che era stata posta in liquidazione nel maggio 2001, laddove la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 16, esclude l'accertamento del reddito societario, con riferimento agli studi di settore, solo in presenza di una situazione "di non normale svolgimento dell'attività di impresa" e, non costituendo il mero stato di liquidazione condizione sufficiente per escludere la produzione di un reddito imponibile o di un reddito nella stessa misura di quello indicato dagli studi di settore, spetta alla società contribuente dimostrare che, durante l'anno di imposta in cui versava in stato di

liquidazione, non è stata operata alcuna operazione imponibile ovvero sono stati realizzati ricavi in misura inferiore a quelli elaborati dagli studi di settore.

Il motivo è infondato.

Invero, i giudici della C.T.R., relativamente alla questione preliminare inerente l'utilizzabilità, nella fattispecie concreta, degli studi di settore ed al presupposto individuato, sempre per escludere l'applicabilità degli studi di settore, dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, nel testo vigente *ratione temporis*, costituito dalla situazione "non normale svolgimento dell'attività", hanno affermato che lo stato di liquidazione, in cui versava la società nell'anno 2002, esclude "di per sé l'applicabilità degli studi di settore, che presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale", il che non è contrario al dettato normativo.

Di regola, la Delib. di scioglimento e messa in liquidazione della società presuppone la cessazione della normale attività produttiva, atteso che l'apertura della fase di liquidazione, pur non comportando l'estinzione della società come persona giuridica, segna il momento della cessazione dell'attività aziendale, intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell'impresa (Cass. 2634/1988).

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di tale accertamento in fatto, incontrovertito, si limita ad affermare genericamente che sarebbe stato onere del contribuente provare di non avere conseguito redditi o di avere realizzato ricavi in misura inferiori a quelli riportati negli studi di settore.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.